Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 luglio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 18 LUGLIO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del Prestito di L. 2.000.000 sorteggiate il 13 giugno 1949. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del Prestito di L. 6.000.000 sorteggiate il 20 giugno 1949. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1949. — **Società per azioni Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1949. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima di consumo Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1949. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1949.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408.
Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Costruzione di case popolari

Art. 1.

Per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica costruiscano case popolari il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
lire due miliardi nell'esercizio 1950-51;
lire un miliardo nell'esercizio 1951-52.

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.

I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.

La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire quattro miliardi nell'esercizio 1950-51, per lire cinque miliardi nell'esercizio 1951-52, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1952-53 al 1983-84, per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85 e per lire un miliardo nell'esercizio 1985-86.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino al 1985-86 compreso.

Art. 2.

All'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

12) gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

13) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;

14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti ».

Art. 3.

Le case popolari costruite dagli enti e società indicate ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.

Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

Art. 4.

All'art. 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra abitazione di almeno tre vani ed accessori.

Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1° luglio 1947, nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

L'art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Art. 5.

L'art. 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle società di cui al precedente art. 16.

Ogni alloggio deve:

1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3) essere fornito di latrina propria;

4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non può essere superiore:
a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito ».

Art. 7.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.

Art. 8.

Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello Stato di cui all'art. 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all'art. 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.

Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per le finanze, sentita l'Associazione delle Casse di risparmio.

E' abrogato il n. 7) dell'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendono vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda il consenso alle cessioni.

Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

Il primo comma dell'art. 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Art. 10.

Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.

La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'art. 131 del citato testo unico.

Art. 11.

Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonchè con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

Art. 12.

Le case per alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli Istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.

Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento della spesa occorrente.

Il passaggio di proprietà è effettuato in base a decreto del Ministro per i lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.

Avvenuta la cessione, tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione, possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.

TITOLO II

Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione

Art. 13.

Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.

Art. 14.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purchè la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.

Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

Art. 15.

E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.

Art. 16.

E' concessa la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13.

La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della presente legge in case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.

Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

Tale esenzione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 17.

Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.

E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.

La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unità economiche a sè stanti.

Art. 18.

I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria ridotte ad un quarto.

Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

E' concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'art. 1.

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonchè alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955.

Art. 20.

Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'art. 13 e dall'art. 19.

Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art. 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'art. 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento.

Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una sopratassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.

TITOLO III

Espropriazioni

Art. 21.

Le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono estese

a tutti gli enti e società di cui all'art. 16 dello stesso testo unico, e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare.

Il prefetto dichiara, ove occorra, l'urgenza o la indifferibilità delle opere agli effetti della occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Art. 22.

Fino al 31 dicembre 1953 si può procedere, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di abitazione a carattere popolare, su iniziativa e per conto di privati o di enti non previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, qualora la costruzione di case sia ritenuta utile all'interesse generale.

La sussistenza dell'interesse generale è riconosciuta con decreto del prefetto, su richiesta dell'interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.

Con lo stesso decreto sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni che non potranno eccedere rispettivamente i quattro mesi ed i due anni dalla data della notifica del decreto stesso.

Il decreto del prefetto è notificato d'ufficio sia al richiedente sia al proprietario. Contro di esso è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva. Qualora il Ministro non provveda entro i sessanta giorni, il ricorso s'intende respinto. In tali casi i termini di cui al precedente comma decorrono dalla data della comunicazione del provvedimento ministeriale ovvero da quella in cui il decreto del prefetto diventa esecutivo.

Il decreto che riconosce l'interesse generale equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.

Il proprietario ha facoltà di sostituirsi al richiedente nella esecuzione dell'opera, nel qual caso deve impegnarsi ad iniziare la costruzione entro sei mesi dalla data di notifica del decreto prefettizio e ad ultimarla entro due anni dall'inizio. A garanzia dell'impegno assunto il proprietario deve versare una cauzione pari alla metà della indennità indicata nel decreto del prefetto, la quale sarà incamerata a beneficio dello Stato con successivo decreto del prefetto stesso, qualora i lavori non siano iniziati od ultimati nei suddetti termini, per causa non dipendente da forza maggiore. Può essere accettata una cauzione costituita da fideiussione prestata da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e da casse di risparmio.

Qualora la costruzione non sia dal richiedente iniziata od ultimata nei termini fissati dal prefetto, per causa non dipendente da forza maggiore, l'espropriato potrà domandare all'autorità giudiziaria competente la decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati, mediante il rimborso della metà della indennità ricevuta per l'espropriazione.

Se il proprietario o l'espropriante non abbiano ultimati i lavori di costruzione nel termine fissato dal prefetto, per cause ad essi non imputabili fatte accertare, a loro cura e tempestivamente, dall'Ufficio del genio civile, il prefetto può concedere una proroga non superiore a mesi sei.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 23.

Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non fruiscono del contributo dello Stato, per le quali i Comuni abbiano rilasciato le licenze di costruzione dopo il 15 aprile 1949.

Art. 24.

Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.

La esenzione preveduta dall'art. 159, quarto comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — GRASSI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1949.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1948, registro n. 1, foglio n. 397, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1949, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 303, con il quale è stato sostituito nel predetto Consiglio di amministrazione il dott. Gino Bolaffi con il dott. Alfredo Roncuzzi;

Considerato che il dott. Alfredo Roncuzzi ha chiesto di essere sostituito nell'incarico per le esigenze inerenti alle sue funzioni di direttore generale per gli affari generali e per il personale presso il Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alfredo Roncuzzi e dalla data del presente decreto fino al 31 dicembre 1951 è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni il prof. avv. Ugo Rocco.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 339. — BRUNO

(2792)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1949.

Abilitazione del porto di Crotone per l'approdo e l'ancoraggio di navi con carico di tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale la Società Navigazione Dani, con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione all'approdo ed ancoraggio nel porto di Crotone delle proprie navi, provenienti dalla linea del Levante, con carico di tabacchi;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Ministero della marina mercantile, dalla Direzione generale delle dogane, dal Comando generale della guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto di Crotone;

Considerato che il porto di Crotone è in grado di assicurare l'approdo di navi con carico di tabacchi;

Ritenuta l'opportunità di dare carattere estensivo a tale autorizzazione, offrendo il suddetto porto le necessarie garanzie fiscali;

Visto l'art. 62 della legge 17 luglio 1942, n. 907;

Decreta:

Il porto di Crotone è abilitato, per la durata di anni due, all'approdo e all'ancoraggio di navi con carico di tabacchi, anche se questi siano destinati al deposito o all'esportazione.

Il presente decreto, da registrare alla Corte dei conti, entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 113. — EMANUELE

(2674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 177 del 30 giugno 1949, riguardante la produzione di energia termoelettrica ammessa a rimborso

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 177 del 30 giugno 1949, ha disposto quanto appresso:

1. — In aggiunta al quantitativo previsto nella circolare n. 139 del 17 dicembre 1948 è ammesso al rimborso, da parte del Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico, di cui al provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947 e successivi, l'onere afferente alla produzione di energia termoelettrica effettuata nel periodo dal 16 gennaio al 30 aprile 1949 nelle centrali termoelettriche dell'Italia settentrionale per conto di imprese elettriche dell'Italia centro-meridionale.

Tale rimborso verrà corrisposto alle imprese interessate per l'Italia centro-meridionale nella misura di L. 7 al kwh prodotto e per un quantitativo massimo di 70.000.000 di kwh.

2. — A parziale modifica di quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 6 del provvedimento prezzi n. 141 del 13 dicembre 1947, l'onere da rimborsare, dal 1° gennaio 1949 in poi, alle imprese dell'Italia centrale e meridionale per la produzione termoelettrica effettuata ed ammessa a rivalsa su disposizioni della competente autorità, è costituito dal costo del combustibile portato in carbonile.

(2797)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 giugno 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Armando Vettori, Agente consolare di Francia ad Ancona.

(2676)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di chimica biologica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2799)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Forni di Sotto (Udine)

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, n. 2256, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Forni di Sotto (Udine) vistato in sei planimetrie in iscala 1:500 ad una planimetria in iscala 1:1000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(2798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	762764	420 —	Baccalario Francesca detta Laura di Domenico, nubile, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto a Camusso *Maria Virginia* fu Francesco ved. di Caratti Ernesto, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Camusso *Virginia Maria* fu Francesco ved. di Caratti Ernesto, dom. in Torino.
Rendita 5 %	46108	600 —	Ravazza *Adele* fu Adolfo, moglie di Valfrè Paolo-Vincenzo, dom. in Torino, vincolata.	Ravazza *Giuseppina Rosa Adele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	484032	980 —	Devoto Maria fu Angelo, moglie di Marzetti *Andrea*, dom. a Borzonasca (Genova)	Devoto Maria fu Angelo, moglie di Marzetti *Aleramo*, dom. a Borzonasca (Genova).
Id.	523211	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	580256	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	484031	1.050 —	Marzetti Rosa *di Andrea*, moglie di Curotto Giambattista, dom. a Borzonasca (Genova).	Marzetti Rosa *fu Aleramo*, ecc., come contro.
Id.	844282	1.050 —	Marzetti Rosa fu *Enrico* vedova di Curotto Giovanni Battista, dom. a Borzonasca (Genova).	Marzetti Rosa fu *Aleramo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	148730	550 —	Longo Pietro fu Michele *Maria*, dom. in Palermo.	Longo Pietro fu Michele, *inabilitato sotto la curatela dello zio Longo Francesco fu Pietro*, dom. in Palermo.
Cons. 3,50 % (1906)	808355	154 —	Bonicelli *Battistino* di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Bonicelli *Giovanni Battista* di Ernesto, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	278697	182 —	*Pugliasco* Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Siri Rosa, domiciliata a Saliceto (Cuneo).	*Pregliasco* Maria fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Id.	427505	416,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	226011	2.100 —	*Argentina* Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Vittoria (Siracusa).	*Scaffidi Argentina* Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	505951	1.750 —	*Argentina Scafiri* Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Gioiosa Marea (Messina).	*Scaffidi Argentina* Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	425849	63 —	Catelli Irene fu Isidoro, dom. a Como .	Catelli Irene fu Isidoro, *nubile, inabilitata, sotto la curatela di Catelli Pietro fu Senatore*, dom. a Como.
Rendita 5 % (1935)	169954	1.535 —	Braguti Franca fu *Angelo Lodovico*, minore sotto la patria potestà della madre Gasparini Amalia, dom. in Roma.	Braguti Franca fu *Lodovico Angelo*, ecc., come contro.
Id.	169953	1.535 —	Braguti Laura fu *Angelo Lodovico*, ecc., come sopra.	Braguti Laura fu *Lodovico Angelo*, ecc., come contro.
Id.	169952	1.535 —	Braguti Egle fu *Angelo Lodovico*, minore sotto la patria potestà della madre Gasparini Amalia, dom. in Roma.	Braguti Egle fu *Lodovico Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Gasparini Amalia, dom. in Roma.
Id.	169951	1.535 —	Braguti Lidia fu *Angelo Lodovico*, ecc., come sopra.	Braguti Lidia fu *Lodovico Angelo*, ecc., come sopra.
Id.	169955	1.535 —	Braguti Lidia, Egle, Laura e Franca fu *Angelo Lodovico*, minori sotto la patria potestà della madre Gasparini Amalia, dom. in Roma, con usufrutto a quest'ultima.	Braguti Lidia, Egle, Laura e Franca fu *Lodovico Angelo*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	214972	451,50	De Stefanis *Natalina* fu Agostino, moglie di Gallizio Giacomo, dom. a Verduno (Cuneo).	De Stefanis *Angela Natalina* fu Agostino, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2395) Roma, addì 15 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

39ª Estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria

Si notifica che il giorno 4 agosto 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 39ª estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3 % netto, di 1ª e 2ª categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, è indicata nel piano di ammortamento del debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1949

Il direttore generale DE LIGUORO

(2628)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Valenza (Alessandria)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Valenza (Alessandria), della estensione di ettari 302, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fiume Po;

ad *est*: tratto del rio Righetta fino alla confluenza con il fiume Po;

a *sud*: strada vicinale Righetta e rio Righetta;

ad *ovest*: strada vicinale abitato di Valenza.

(2702)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Moglia (Mantova)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Moglia (Mantova), dell'estensione di ettari 762 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada provinciale Mantova-Modena e strada comunale Gazze Bondanello;

ad *est*: strada comunale Gazze Bondanello e argine Canale Parmiggiana-Moglia;

a *sud*: argine Canale Parmiggiana-Moglia;

ad *ovest*: strada provinciale Mantova-Modena.

(2703)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lerma, Casaleggio Boiro e Mornese (Alessandria)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Lerma, Casaleggio Boiro e Mornese (Alessandria), della estensione di ettari 675, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada dello Rià; strada della Valle; strada di Costa di San Carlo; strada di Costa del Brisco;

ad *est*: strada comunale della Serra; strada comunale di Costa della Codatesa;

a *sud*: strada comunale del Poino e rio Roverno;

ad *ovest*: strada comunale della Lavagnina.

(2705)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 52459/20400.12.46, in data 5 maggio 1949, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità in data 17 giugno 1949, n. 6240/AG/12-14186/48;

Decreta:

Il prof. Giulio Milazzo è nominato membro della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano, in sostituzione del prof. Scipioni Anselmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Milano.

Roma, addì 27 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2750)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 8 aprile 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9740, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948, registro n. 15, foglio n. 141, con il quale è stato bandito il concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1948, n. 34170, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, quale membro della citata Commissione, dell'ingegnere capo del Genio civile dott. ing. Cesare Gardini;

Decreta:

L'ingegnere capo del Genio civile dott. ing. Ugo De Bartolo è chiamato a far parte, in qualità di membro della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina in ruolo dei vice ragionieri (gruppo *B*) del Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9740, in sostituzione dell'ingegnere capo del Genio civile dott. ing. Cesare Gardini.

Roma, addì 16 maggio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1949
Registro n. 9, foglio n. 354. — DEL GOBBO

(2800)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.